



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA REGIONE VENETO
AREA SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E SERVIZI
UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO E SERVIZI
FONDAMENTA S. LUCIA CANNAREGIO 23
30121 VENEZIA

PEC:industriaartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: nomine dei consiglieri camerali - Computo dei mandati dei Consiglieri

Si fa riferimento alla nota n. 78473 del 28 febbraio 2018 con la quale codesta Regione ha chiesto il parere dello scrivente in merito ad alcune problematiche sotto riportate in vista dell'imminente definizione dei procedimenti di rinnovo dei consigli camerali di Vicenza e di Padova.

In particolare codesta Regione ha rappresentato quanto segue.

1) L'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha introdotto la possibilità di un secondo rinnovo del mandato dei consiglieri camerali.

Alla luce della predetta normativa che introduce la regola del limite del secondo rinnovo ed in assenza di specifiche disposizioni normative volte a prevedere l'eventuale mancato computo del mandato parziale specificandone la relativa durata, codesta Regione chiede di conoscere l'orientamento di questo Ministero in merito alla applicazione della sopramenzionata disposizione.

Inoltre codesta Regione ha chiesto conferma in ordine alla possibilità di computare anche i mandati non consecutivi, ai fini dell'applicabilità del nuovo limite.

1) Codesta Regione chiede di conoscere l'orientamento di questo Ministero *"in ordine alla tematica relativa alla decorrenza del mandato del Consigliere che subentra ad altro Consigliere in presenza di un Consiglio camerale già insediato ed operante ed in vigenza altresì di una norma statutaria che recita testualmente quanto segue: "Il Consiglio dura in carica cinque anni. Il termine iniziale decorre dalla data del decreto di cui al comma 1(decreto di nomina)"*.

Codesta Regione chiede, pertanto, di conoscere se, a parere di questo Ministero, *"il mandato del Consigliere subentrante abbia efficacia sin dall'atto di nomina anche nel caso in cui, durante il mandato del Consigliere medesimo, il Consiglio, pur insediato e pienamente operante, non si sia, di fatto, mai riunito."*



Nel merito dei quesiti formulati questo Ministero fa presente quanto segue.

1) Come già rappresentato nella nota n. 195797 del 25 maggio 2017 con riferimento alle camere di commercio non oggetto di decreto di accorpamento, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1898/2016 (poi ripresa nella sentenza del Tar Lombardia n. 00275/2016 e del Tar Campania n. 514/2016), le disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e s.i.m. stabiliscono *“una condizione di eleggibilità (o ineleggibilità) che, come tale, si applica fisiologicamente ed immediatamente per le elezioni successive.”*; tale condizione soggettiva è rappresentata dal fatto *“di poter essere rinnovati per due sole volte.”*

Alla luce di tale interpretazione, a parere del Consiglio di Stato, assumono rilievo i mandati finora svolti; ai fini dell'eleggibilità dei componenti del Consiglio dovrà essere considerato il numero dei mandati dai medesimi già svolti e potranno essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto due soli mandati.

Occorre specificare che il comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e s.i.m. stabilisce, come sopra precisato, i limiti ai mandati per i componenti del consiglio e fa riferimento al mandato di durata quinquennale quale limite per il rinnovo senza alcun cenno alla durata di tali mandati ritenuta necessaria per considerare espletato il medesimo mandato.

Con riferimento al sistema camerale non soccorre, come nel caso degli enti locali, una specifica disposizione legislativa che disciplini i criteri in base ai quali qualificare come espletato un mandato; il comma 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, infatti per gli enti locali, che *“un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”*

Premesso quanto sopra, in carenza di una specifica normativa che disciplini per le camere di commercio tale aspetto, si ritiene debbano essere qualificati “espletati” e quindi computati ai fini del calcolo del limite di cui al comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e s.i.m., anche i mandati parziali esercitati dai consiglieri. Peraltro una diversa interpretazione comporterebbe la necessità di individuare in modo discrezionale la durata in relazione alla quale ritenere “espletati” i mandati.

Da ultimo si rappresenta che, ai fini del computo dei mandati è necessario che i medesimi siano consecutivi atteso il tenore letterale della disposizione che fa riferimento alla possibilità di “rinnovare” il mandato.

2) Nel merito della fattispecie rappresentata occorre in primo luogo rappresentare che il dettato dello statuto riportato appare in contrasto con il disposto del comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 s.i.m. il quale prevede che *“Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data di insediamento”*.

Alla luce di tale disposto normativo il procedimento di costituzione del consiglio camerale si conclude con l'insediamento del consiglio, momento nel quale l'organo inizia ad esistere, e non con l'adozione del decreto di nomina dei consiglieri adottato dalla Regione competente ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156.

9



Tenuto conto di quanto sopra rappresentato si ritiene che anche nel caso della nomina di un consigliere in sostituzione di altro consigliere il decreto di nomina adottato dalla Regione competente non comporti l'inizio del mandato del nuovo consigliere; il decreto di nomina troverà il suo perfezionamento nella partecipazione alla prima riunione del consiglio successiva alla nomina.

Nel caso in specie il consiglio, dopo la nomina del nuovo consigliere, non si è mai riunito ed è stato rinnovato, in quanto scaduto, e quindi di fatto il mandato del consigliere non ha mai avuto inizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)

PIE